



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP21072

Data: 21/02/2022

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/02/2022 relativo all'incontro (19976) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Campionato non disputato a Pinerolo (TO) il 06/02/2022 tra Storm Pinerolo U15 (540) e Rittner Buam U15 (181).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **Ritten Sport - A.s.d. (181)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art.6.4 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022 .

D) Motivazione:

**Ritten Sport - A.s.d. (181)**

### Il Giudice Unico Sportivo

-letto il rapporto arbitrale nel quale viene segnalato che l' incontro in questione non è stato disputato per il mancato arrivo della squadra Rittner Buam U15;

- preso atto che la società ospite, un paio di giorni prima della data fissata per l' incontro, comunicava alla società Storm Pinerolo, nonché ai competenti organi della F.I.S.G. che a causa dell' indisponibilità di numerosi atleti, o perché positivi al COVID, o perché infortunati od altrimenti ammalati, non era in grado di allestire la squadra con il numero minimo di giocatori previsto dalle NOFA;

- preso altresì atto che la società Rittner Buam proponeva da subito di recuperare l'incontro la domenica successiva, non ottenendo peraltro il consenso della società ospitante;

- vista la nota di data 04.02.2022 dell' Ufficio Campionati Hockey F.I.S.G. con la quale si specificava che non sussistevano i presupposti per autorizzare il recupero dell' incontro suddetto, non essendo stato raggiunto il previsto accordo tra le due società interessate riguardo la nuova data e non avendo la società Rittner Buam prodotto alcuna dichiarazione proveniente dalle competenti Autorità, attestante l'eventuale stato di quarantena ovvero la sospensione dall'attività sportiva dell'intera squadra del Rittner Buam U15, o quanto meno l'accertata positività al COVID 19 di un numero tale di atleti da non consentire l'impiego di almeno 10 giocatori di movimento e di un portiere;

- preso atto che la conseguenza, sotto il profilo disciplinare, della mancata partecipazione alla partita in programma debba essere quella normativamente prevista della sconfitta a tavolino a carico della società in difetto;

- considerato peraltro che, avendo la società di casa rifiutato, senza giustificazione alcuna, la data per il recupero della gara non disputata, come proposta dalla società Rittner Buam (leggasi la corrispondenza via e-mail intercorsa tra le due società), non debba trovare applicazione la sanzione pecuniaria prevista dalle Norme Comuni vigenti (art. 7C), ma che debbano rimanere a carico della società altoatesina le spese di organizzazione dell' evento sportivo, quelle arbitrali e per il servizio sanitario presente, in ogni caso previa puntuale documentazione da parte della società ospitante;

- ciò premesso e considerato, visti gli artt. 6.4, pen. cpv. delle correnti N.O.F.A. Giovanili 2021/2022 riguardanti il Campionato Nazionale Under 15 e 7C) delle N.O.F.A. Comuni vigenti, nonché le disposizioni di cui al Protocollo



COVID 19 F.I.S.G.

**infligge**

alla società Rittner Buam la sanzione disciplinare della **perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0;**

**dispone**

la **rifusione delle spese** di organizzazione dell' evento sportivo, di quelle arbitrali e di quelle sostenute per il servizio sanitario presente, **in ogni caso previa puntuale documentazione delle stesse da parte della società ospitante.**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Ritten Sport - A.s.d. (181).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi